



Roma, 17/02/2026

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 2026001547/AG
Oggetto: **Decreto legislativo 3 febbraio 2026, n. 17. Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.**
Circolare n. 15735
Sito si
8.1
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.

Riferimenti: DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2026, n. 17 Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. ([GU Serie Generale n.35 del 12-02-2026](#))

Si fa seguito alla [circolare federale n. 14968 del 12 giugno 2024](#), per informare che, sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2026, è stato pubblicato il D.lgs. 3 febbraio 2026, n. 17 Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista ([clicca qui](#)).

Il decreto legislativo in oggetto recepisce nell'ordinamento italiano, in particolare nel D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, le disposizioni introdotte dalla direttiva UE 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE, relativamente ai

requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra e farmacista.

Per quanto di interesse, si segnala che l'articolo 3 sostituisce il comma 3 dell'articolo 50 del decreto del 2007, adeguando gli attuali requisiti minimi di formazione per il farmacista ai progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA.

Nello specifico, nel programma di formazione di farmacista sono aggiunte le seguenti conoscenze e abilità:

- un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica;
- conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
- conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
- conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.

L'articolo 4, invece, modifica l'Allegato V al D.L.gs. n. 206 del 2007 in riferimento ai programmi di studio, sostituendo il punto 5.6.1 della Sezione V.6, relativo al programma di studi per farmacisti.

In particolare, si segnala l'inserimento delle seguenti materie:

- Analisi chimiche (in luogo di chimica analitica);
- patologia e patofisiologia;
- genetica e farmacogenomica;
- immunologia;
- farmacia clinica;
- assistenza farmaceutica;
- farmacia sociale;
- sanità pubblica, compresa l'epidemiologia;
- pratica farmaceutica;
- farmacoeconomia.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)